

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Cultura

D.d.g. 19 febbraio 2026 - n. 2162

Approvazione Avviso Unico 2026 relativo a interventi per attività culturali

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» e s.m.i;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i;
- la l.r. 30 dicembre 2025, n. 20 «Legge di stabilità 2026-2028»;
- la l.r. 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026-2028»;
- la legge 30 dicembre 2023 n. 213 art. 1 c. 101 e 102 che prevede che «le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni [...] e che «dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023 e la Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale comprensivo della Nota di Aggiornamento - NADEF 2026-2028 approvata con d.c.r. n. 1167 del 2 dicembre 2025;
- l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- la legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 - Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
- le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- le pronunce della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che «lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica» e «le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano ... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- la d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025»;
- la d.g.r. n. XII/4829 del 28 luglio 2025, «Proroga della scadenza e aumento della dotazione della misura di aiuto SA.106247 determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025 e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. XI/7813/2023»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19/02 e 25

marzo 2015;

- le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome in data 18 aprile 2017;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) con riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in particolare:
 - a) i punti 2.6 relativi all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio;
 - b) il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 31 gennaio 2023 - con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025», registrata con numero SA.106247, prorogata con d.g.r. 28 luglio 2025 n. XII/ 4829 - Comunicazione SANI numero SA. 120077;

Preso atto che:

- nel Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE da un lato, è affermato che «nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'art. 107, par. 1, TFUE, per esempio perché l'attività svolta non è economica e non incide sugli scambi tra Stati membri» (Considerando 72);
- nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europa (2016/C 262/01), con riferimento alle attività in campo culturale (e in particolare il punto 2.6 relativo all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio e il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi) i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato sono tra gli altri:
 - il fatto che l'aiuto non affiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli l'insediamento di imprese di altri Stati membri (criterio del mancato impatto sulla concorrenza);
 - il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico, nonché l'incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri (criteri della rilevanza meramente locale dell'attività finanziata e dell'ancillarità/assenza dell'attività economica in capo ai beneficiari);
 - il carattere specifico di talune attività concernenti la cultura o la conservazione del patrimonio e della natura che possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico;
 - il carattere non economico del finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente, in quanto rispondente a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico: il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo, non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato;

Vista la d.g.r. n. XII/5668 del 26 gennaio 2026 avente ad oggetto «Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali - Anno 2026 (comunicazione SANI 2 registrata con numero SA. 120077)» con la

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 24 febbraio 2026

quale è stato definito l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria e la relativa ripartizione per il sostegno delle iniziative e sono stati approvati, tra l'altro, gli allegati relativi agli Ambiti:

- A. Promozione educativa e culturale;
- B. Musei, sistemi bibliotecari e archivi;
- C. Spettacolo dal vivo e cinema;
- D. Patrimonio culturale;

Dato atto che la predetta d.g.r. n. XII/5668 del 26 gennaio 2026 ha stabilito di:

- di demandare a uno specifico provvedimento del Direttore Generale l'adozione di un Avviso Unico 2026, relativamente agli ambiti di cui ai predetti allegati A, B, C e D;
- di demandare ai Dirigenti competenti, così come indicato negli allegati A, B, C e D, i successivi provvedimenti di attuazione del provvedimento di cui al punto precedente;
- che Regione Lombardia valorizzi progettualità che:
 - consentano l'aumento dell'offerta di luoghi di cultura;
 - migliorino l'accessibilità fisica e cognitiva negli istituti e luoghi della cultura e percorsi di visita dedicati a categorie di pubblico fragili o con disabilità;
 - prevedano iniziative culturali di promozione della lettura;
 - sviluppino iniziative in occasione di significative ricorrenze culturali e celebrazioni storiche;
 - prevedano attività di rievocazione storica;

Visto l'Avviso Unico 2026 composto da n. 4 Allegati (parti integranti e sostanziali del presente atto), che riguardano:

- A. Promozione educativa e culturale;
- B. Musei, sistemi bibliotecari e archivi;
- C. Spettacolo dal vivo e cinema;
- D. Patrimonio culturale;

Dato atto che per l'attività di istruttoria e di valutazione di merito degli Ambiti di intervento, saranno istituiti Nuclei di valutazione composti da funzionari e Dirigenti competenti per materia, nominati con decreto del Direttore Generale;

Considerato che le risorse per la concessione di contributi in ambito culturale ammontano complessivamente a € 6.050.000,00 e trovano copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2026 e 2027 di Regione Lombardia, salvo eventuale, successiva integrazione degli stanziamenti, sui seguenti capitoli:

5.02.104.12080 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali» anno 2026 per € 50.000,00 e anno 2027 € 5.555,56

5.02.104.12081 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - amministrazioni locali» anno 2026 per € 800.000,00 e anno 2027 per € 88.888,89;

5.02.104.12082 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - altre imprese» anno 2026 per € 1.300.000,00 e anno 2027 per € 144.444,44;

5.02.104.12083 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private» anno 2026 per € 2.305.000,00 e anno 2027 per € 256.111,11;

5.01.203.12075 «Investimenti in campo culturale a istituzioni sociali private» anno 2026 per € 1.000.000,00 e anno 2027 per € 100.000,00

Ripartito nei seguenti Ambiti:

A - € 1.500.000,00 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale
 Bilancio 2026 € 1.350.000,00
 Bilancio 2027 € 150.000,00

B - € 1.700.000,00 per la concessione di contributi a favore di musei, sistemi bibliotecari e archivi
 Bilancio 2026 € 1.530.000,00
 Bilancio 2027 € 170.000,00

Così ripartito nelle seguenti linee di intervento:

Linea 1 «Musei»: € 800.000

Linea 2 «Reti e sistemi bibliotecari»: € 400.000

Linea 3 «Archivi»: € 500.000

C - € 900.000,00 per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema

Bilancio 2026 € 810.000,00

Bilancio 2027 € 90.000,00

D - € 1.950.000,00 per la concessione di contributi per patrimonio culturale

Bilancio 2026 € 1.765.000,00

Bilancio 2027 € 185.000,00

Linea 1 «Riconoscimenti UNESCO e aree e parchi archeologici non statali - Attività e iniziative culturali»: € 400.000,00

Linea 2 «Patrimonio immateriale - Attività e iniziative culturali»: € 300.000,00

Linea 3 «Itinerari culturali e Cammini - Attività e Iniziative Culturali»: € 150.000,00

Linea 4 «Patrimonio culturale appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche - Investimenti»: € 1.100.000,00

Le risorse, destinate ad un Ambito, inutilizzate a causa carenza di progetti o domande pervenute verranno destinate ad altre Linee dello stesso Ambito o ad altri Ambiti;

Considerato che per le attività degli Ambiti «Promozione educativa e culturale», «Musei, sistemi bibliotecari e archivi» e «Patrimonio culturale»:

- sarà valutato caso per caso, in sede istruttoria sulla base dei progetti presentati, se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;
- nei casi in cui i progetti presentassero capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e l'attività dei soggetti richiedenti il contributo regionale si configurasse come economica, i relativi aiuti saranno adottati nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, art. 53 e della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 2016/C 262/01;
- i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili di cui al par. 5 dello stesso art. 53;
- come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non supererà quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento;
- ai fini dell'ammissibilità non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;

Considerato che per le attività dell'Ambito «Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema» sarà valutato caso per caso, in sede istruttoria sulla base dei progetti presentati, se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

Considerato inoltre che in riferimento all'Ambito «Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema» nei casi in cui i progetti presentassero capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e l'attività dei soggetti richiedenti il contributo regionale si configurasse come economica, i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in esenzione, in tal caso:

- i finanziamenti saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c), d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53, per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53;
- come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non potrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione;
- non potranno essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;

Considerato che i restanti casi, ovvero progetti culturali che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti:

- il dl 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1/7/2017;
- la legge 57/2001 e il d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Ritenuto di demandare ai dirigenti pro tempore delle Strutture competenti gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati;

Vista la comunicazione del 18 febbraio 2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.;

Ritenuto di dover procedere, in attuazione della d.g.r. n. XII/5668 del 26 gennaio 2026, all'approvazione dell'Avviso Unico 2026 relativo a interventi per attività culturali, Allegati A, B, C e D (parti integranti e sostanziali del presente atto);

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, co.2 della l. 241/90;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 in materia di organizzazione e personale e verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in forza dei provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e dei decreti del segretario generale di individuazione delle Strutture organizzative, delle relative competenze e delle aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso Unico 2026 relativo a interventi per attività culturali per la concessione di contributi destinati alla Promozione educativa e culturale, a Musei, sistemi bibliotecari e archivi, allo Spettacolo dal vivo e cinema e al Patrimonio culturale (Patrimonio immateriale - Attività e iniziative culturali, Itinerari culturali e Cammini - Attività e Iniziative Culturali, Patrimonio culturale appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche - Investimenti), Allegati A, B, C e D relativi agli specifici Ambiti/Linee di intervento - parti integranti e sostanziali - disponibili al seguente

link <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/cultura/istituti-luoghi-culturali/avviso-unico-cultura-2026-contributi-regionali-sostegno-soggetti-che-operano-campo-attivita-beni-culturali-RLL12026051803>

2. di dare atto che le risorse di cui al presente Avviso, che ammontano complessivamente € 6.050.000,00 e trovano copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2026 e 2027 di Regione Lombardia, salvo eventuale, successiva integrazione degli stanziamenti, sui seguenti capitoli:

5.02.104.12080 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali» anno 2026 per € 50.000,00 e anno 2027 € 5.555,56

5.02.104.12081 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - amministrazioni locali» anno 2026 per € 800.000,00 e anno 2027 per € 88.888,89;

5.02.104.12082 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - altre imprese» anno 2026 per € 1.300.000,00 e anno 2027 per € 144.444,44;

5.02.104.12083 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private» anno 2026 per € 2.305.000,00 e anno 2027 per € 256.111,11;

5.01.203.12075 «Investimenti in campo culturale a istituzioni sociali private» anno 2026 per € 1.000.000,00 e anno 2027 per € 100.000,00;

3. che per le misure dell'Avviso Unico 2026 con riferimento ai seguenti Ambiti:

- Promozione educativa e culturale;
- Musei, sistemi bibliotecari e archivi;
- Spettacolo dal vivo e cinema;
- Patrimonio culturale;

in sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, dovrà essere valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, tenendo anche in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome; qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

4. che i finanziamenti a favore degli ambiti di intervento di cui al punto 3 che determinano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53 e della d.g.r. n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 e della d.g.r. n. XII/4829 del 28 luglio 2025;

5. di nominare, con successivo provvedimento, i componenti dei Nuclei di Valutazione, come indicato nelle premesse;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il direttore
Sabrina Sammuri